



COMUNE DI FOLGARIA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Anno 2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 di data 20.05.2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- rag. Michele Cich -



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Emanuela DeFrancesco -

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Aliquote e detrazioni

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 12 - Funzionario Responsabile

Art. 13- Riscossione coattiva

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 15 - Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMUP), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale con le relative pertinenze, secondo la definizione di tale fattispecie in vigore ai fini dell'IMUP per ogni singolo periodo d'imposta.
3. Si applicano le assimilazioni ad abitazione principale previste per legge come obbligatorie per il Comune. Le assimilazioni facoltative previste per legge per l'IMUP potranno essere applicate dal Comune se previste con specifico provvedimento deliberativo.

Art. 4 -Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m. e i.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui al vigente del vigente regolamento comunale che disciplina l'I.M.U.P.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applica il regolamento comunale che disciplina l'I.M.U.P.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La delibera di cui comma 1 deve in ogni caso rispettare, per ogni fattispecie imponibile, i limiti massimi delle aliquote fissati dalle fonti normativa statali o provinciali, nonché le eventuali modalità ed i criteri aggiuntivi stabiliti per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla fattispecie dell'abitazione principale.
3. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Esenzioni

1. La TASI non si applica alle aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti di cui all'art. 1 del D.lg. 29 marzo 2004, n. 99 e ai terreni agricoli.
2. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
3. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, ed i del D.lgs n. 504/1992 e s.m.
4. Sono inoltre esenti gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato gratuito registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
5. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
6. Si applicano le esenzioni eventualmente stabilite da norme provinciali.

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 non sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione.
2. Le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMUP, ovvero dai dati derivanti dall'attività di accertamento svolta per i medesimi tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Le informazioni desumibili dalle denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con ri-

ferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dal possessore e dal detentore.

4. Le agevolazioni, esenzioni o riduzioni delle quali il contribuente ritenga di essere beneficiario vengono applicate in sede di autoliquidazione dell'imposta. E' facoltà del contribuente presentare una dichiarazione relativa alla sussistenza di tali agevolazioni, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste per quelli predisposti dal Comune. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, il Comune può chiedere al contribuente dichiarazioni o documentazioni che attestino o comprovino la sussistenza delle agevolazioni, esenzioni o riduzioni applicate.

Art. 9 - Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lg. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.lg. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il versamento della TASI computata per l'intero anno di riferimento va effettuato entro il 16 dicembre di ogni periodo d'imposta. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento medesimo in una o più rate.
4. Il tributo non è dovuto qualora, per ogni singolo contribuente, esso risulti inferiore a euro 12. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
6. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale in vigore per ogni singolo anno. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
8. Per la definizione del debito tributario derivante dall'attività di accertamento si applica il Regolamento comunale in materia di rateizzazione del debito tributario.
9. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997.

Art. 12 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147 del 2013, con deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, ovvero con le ulteriori modalità eventualmente stabilite con legge dello Stato o della Provincia.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente Regolamento potrà essere riunito in un testo unico assieme ai Regolamenti relativi alle componenti IMUPI e TARI della IUC.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.